



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  
 Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
 Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Al Ministero della Cultura Soprintendenza  
 Archeologia, belle arti e paesaggio per la città  
 metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e  
 del sud Sardegna  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e p.c. M.A.S.E. - Direzione Generale per le Valutazioni  
 Ambientali  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c. Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C.  
[COMPNIEC@pec.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@pec.mite.gov.it)

e p.c. Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per  
 il P.N.R.R.  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Oggetto:** POS. 1548-2023/ Comune: San Gavino Monreale / Proponente: PACIFICO OSSIDIANA S.r.l.  
 / "[ID: 10514] PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.), AI SENSI  
 DELL'ART. 23 DELD.LGS 152/2006, E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO  
 AGROVOLTAICO DENOMINATO "OLIO E MIELE GAVINESE", SITO IN SAN GAVINO  
 MONREALE (SU) DELLA POTENZA DI 52.886, 40 - PROPONENTE PACIFICO OSSIDIANA S.R.L.  
 - AUTORITA' COMPETENTE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.  
 RICHIESTA CONTRIBUTI ISTRUTTORI". / Risposta a nota del 15.11.2023, prot. N. 34201.

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota assunta agli atti in data 16.11.2023, prot. N. 54370, esaminata la documentazione allegata, questo Servizio comunica quanto segue.

Non è presente una formale relazione paesaggistica che esponga compiutamente gli elementi di competenza del Servizio scrivente.

Come dichiarato negli elaborati progettuali il progetto è localizzato nel comune di San Gavino Monreale (SU), in regione Sardegna, provincia Sud Sardegna. Le opere di connessione nel medesimo comune e in quelli confinanti di Samassi (SU), Sanluri (SU), Furtei (SU).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

Il progetto prevede un impianto agrovoltaiico di nuova costruzione, a terra su suolo a destinazione agricola, che sarà realizzato da una società internazionale per quanto attiene l'impianto fotovoltaico e da una società agricola, contrattualmente e aziendalmente connessa con la società Olio Dante S.p.a, per la parte agricola. L'impianto prevede la generazione di energia elettrica tramite tecnologia fotovoltaica, con moduli posti su tracker ad inseguimento monoassiale con un interasse di 11 metri e rialzati da terra al punto di imposta di 2,8 metri. Nello spazio libero tra i pannelli saranno disposte, con il medesimo andamento Nord-Sud, file di olivi coltivati "a siepe", con modalità cosiddetta "superintensiva", autonomamente finanziato e gestito dalla società agricola. Nello spazio sotto i pannelli sarà condotta un'attività di allevamento di api a fini di produzione mellifera.

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica per una potenza massima complessiva di MW 52,886. Per il progetto è stata fornita una soluzione di connessione, in un modulo a 36 kV annesso alla nuova SE nel comune di Furtei (SU) e Sanluri (SU) da parte di Terna S.p.a..

Le aree interessate dall'impianto ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo. Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nella componente di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e solo parzialmente e probabilmente, a causa di una inesistente sovrapposizione con la cartografia del PPR, "Impianti boschivi artificiali" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Non sono stati dichiarati vincoli paesaggistici derivanti da usi civici e da zone boscate, ma si ritiene opportuno che venga verificato da parte del proponente, attraverso il competente Corpo Forestale, l'eventuale riconoscimento di area boscata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.42/2004 dell'area di impianto in virtù del riconoscimento di essa nella cartografia del PPR come "Impianti boschivi artificiali".

Inoltre, data l'indeterminazione del limite della fascia di 150 di tutela dal Riu Maria Maddalena e dal Canale Spadula e l'adiacenza del confine di alcuni settori dell'impianto fotovoltaico con questa fascia, essi potrebbero risultare sottoposti a vincolo paesaggistico rispettivamente ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR e pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), sono considerate non idonee alla ubicazione di FER in quanto individuate tra le "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti, zone umide, laghi, invasi artificiali" e tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs. 42/2004) della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs.42/2004). E' opportuno pertanto che l'area dell'impianto fotovoltaico su citata non ricada in tali aree tutelate.

Il cavidotto tra l'area di impianto e la connessione alla RTN intercetta aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR (Gora de Guri, Gora Predi Sanna, Gora Pitziri, Riu Piscina Ludu) ed ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Riu Santa Maria Maddalena, Riu Mannu di Pabillonis, Riu Bruncu Fenogu, Riu Acqua Sassa, Riu Masoni Nostu, Riu Piras, Flumini Mannu).

Dagli elaborati progettuali si rileva che le interferenze delle opere di connessione con le aree tutelate su citate consistono negli attraversamenti di esse in corrispondenza dei corsi d'acqua e delle relative fasce di 150 metri.

Si osserva che in relazione alle opere di connessione elettrica dell'impianto e tra esso e la RTN non si fornisce nessuna informazione di dettaglio sulla ubicazione del tracciato e sulle modalità di esecuzione in corrispondenza dell'attraversamento dei corsi d'acqua tutelati e delle relative fasce di 150 metri. Per esse sono presenti solo elaborati grafici planimetrici in cui si vede grosso modo il percorso e senza che in essa vi sia l'indicazione planimetrica puntuale dei tracciati.

Le foto simulazioni e le analisi di intervisibilità si ritiene siano insufficienti per la valutazione dell'inserimento delle opere sia relative alla linea di connessione interrata, in quanto mancano le foto simulazioni del ripristino della componente vegetale, sia relative alla stazione elettrica SE di Sanluri e di utente, in quanto mancano le foto simulazioni complete delle trasformazioni operate da esse e dalla viabilità d'accesso (sia che sia esistente od eventualmente adeguata) e le foto simulazioni utili a valutare la percezione notturna della centrale SE e della stazione elettrica utente.

Tali opere nel loro complesso, tenendo conto degli spianamenti e delle importanti scarpate che ne potrebbero risultare nella loro esecuzione sull'attuale assetto del terreno naturale, delle opere di illuminazione di sicurezza e di servizio, della selva di componenti impiantistiche funzionali alle connessioni elettriche concentrate nell'area di pertinenza che fanno percepire l'area ed il luogo circostante più come un'area produttiva-industriale che agricola, nonché la grande estensione di aree trasformate, sono suscettibili di modificare, anche in modo significativo e perenne, la percezione dell'attuale stato dei luoghi in prossimità delle aree tutelate paesaggisticamente presenti.

Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali e che ai sensi dell'art. 109, comma 1, lett. e), h) ed l) delle NTA del PPR le opere caratterizzate da grande impegno territoriale, sono soggette a valutazione di compatibilità paesaggistica ancorché non ricadenti in aree o immobili di cui all'art. 143 del D.Lgs. n.42/2004.

L'area dell'impianto fotovoltaico ricade su terreni agricoli dei quali si segnala, per le opportune valutazioni da parte del proponente e degli Enti competenti in materia, che in base alla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 sono considerati non idonei alla ubicazione di FER in quanto individuati tra le "Important Bird Areas (IBA)" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "IBA individuate dalla LIPU nella Regione Sardegna"; nonché ricade su terreni agricoli dei quali si segnala, per le opportune valutazioni da parte del proponente e degli Enti competenti in materia, che in base



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

alla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 sono considerati non idonei alla ubicazione di FER in quanto individuati tra le "Aree di presenza, riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e aree di presenza specie animali tutelate da convenzioni internazionali".

L'area di connessione della Stazione Utente e della centrale di connessione alla RTN dell'impianto fotovoltaico ricade su terreni agricoli dei quali si segnala, per le opportune valutazioni da parte del proponente e degli Enti competenti in materia, che in base alla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 sono considerati non idonei alla ubicazione di FER in quanto individuati tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica".

Sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario si rileva che viene dichiarato che *"Il progetto prevede un impianto agrovoltaiico di nuova costruzione, a terra su suolo a destinazione agricola, che sarà realizzato da una società internazionale per quanto attiene l'impianto fotovoltaico e da una società agricola, contrattualmente e aziendalmente connessa con la società Olio Dante S.p.a, per la parte agricola"*.

A sostegno di questa dichiarazione si produce una relazione agronomica che non indica dati numerici precisi sulla sostenibilità economica della sola attività agricola e che nulla si dice circa il potenziale aumento di reddito ricavabile dall'azienda agraria qualora si procedesse (come ulteriore opzione progettuale da valutare in sede di V.I.A.) ad un miglioramento fondiario produttivo coerente con le potenzialità dell'area agricola interessata e quindi non basato solo sulla vendita di energia elettrica. Senza entrare nel merito della correttezza dei dati esposti si evidenzia che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate.

Ciò assume rilevanza per l'integrazione nel tempo dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010.

Inoltre, sempre sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, mal si integrino nel paesaggio agrario circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni.

Infatti, è presente pochissima documentazione fotografica sull'area di impianto e nulla sulla linea di connessione, manca una mappa di intervisibilità dai beni paesaggistici e culturali dell'area vasta e non sono presenti foto simulazioni. In nessuna di queste si rinviene una valutazione dell'impatto della riflessione della luce solare da parte dei pannelli solari. Si ritiene perciò che esse siano insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto dai beni paesaggistici e culturali posti a quota elevata rispetto al sito ed al suo immediato contorno che è generalmente pianeggiante.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

Essendo in ambito agricolo è opportuno prevedere opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico valutando la possibilità, sempre preferibile, di prevedere solo bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere se nulla osta ai fini della sicurezza dell'impianto (antintrusione) estese a tutto il perimetro nonché anche all'interno dell'area di impianto al fine di richiamare la trama particellare originale ed al fine di spezzare la continuità visiva dei campi fotovoltaici. Tenendo conto che possono essere utilizzati schemi compositivi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti arborei. Per armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di essenze autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione di bordi sono le recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), le siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e le colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.).

Per quanto riguarda le opere di connessione dell'impianto alla cabina utente e alla RTN ricadenti nelle aree tutelate paesaggisticamente nulla si è prodotto al fine di dimostrare che esse "non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali" e che la eventuale "realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non siano oltre i 40 cm", condizioni poste dal punto A.15 dell'allegato A del DPR n.31/2017 per il non assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica, e comunque fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici di competenza della Soprintendenza.

Per quanto sopra esposto si rappresenta che al termine della procedura di VIA, qualora positiva, dovrà essere presentata apposita istanza per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, corredata dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, completa di puntuali ed esaustive simulazioni fotografiche, correlate alle analisi di intervisibilità rispetto a tutti i beni paesaggistici e culturali nell'area vasta, dell'impianto, delle opere di connessione, della centrale SE e della stazione utente e con una versione progettuale che tenga conto delle osservazioni/segnalazioni contenute nella presente nota..

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, il responsabile del Settore 1/OR è l'Ing. Raimondo Leoni, tel. 0783-308.782 – rleoni@regione.sardegna.it.

R. Settore 1/OR: Ing. Raimondo Leoni

**Il sostituto del Direttore del Servizio**

(ex art. 30, comma 5, L.R. n. 31 del 13.11.1998)

**Ing. Valentina Mameli**

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)



Firmato digitalmente da  
Valentina Mameli  
10/01/2024 15:46:58